



COMUNE DI GORZEGNO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 del 31/05/2023

OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI 2023 AGGIORNATO RISPETTO ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE DA ARERA.**

L'anno duemilaventitre addì trentuno del mese di maggio alle ore ventuno nella sala consiliare e in videoconferenza, essendo in modalità mista, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta PUBBLICA, ORDINARIA, DI PRIMA convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. CHINAZZO Marco - Presidente	Sì
2. ROBALDO Angelo - Vice Sindaco	Sì
3. TROIA Elio - Consigliere	Sì
4. BALDUCCHI Coralba - Consigliere	Giust.
5. CORA Gino - Consigliere	Giust.
6. FONTANA Valter - Consigliere	Sì
7. GALLO Ermanno Giovanni - Consigliere	Giust.
8. TROIA Federico - Consigliere	Sì
9. TROIA Paolo - Consigliere	Sì
10.	
11.	
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Carla BUE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, CHINAZZO Marco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI 2023 AGGIORNATO RISPETTO ALLE PRESCRIZIONI
IMPOSTE DA ARERA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale vigente;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, in particolare, il Titolo III, recante «*Riordino della disciplina dei tributi locali*»;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;
- l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI);
- il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n. 11 del 29/06/2021;
- la deliberazione ARERA n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;
- ARERA ha approvato la deliberazione n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto «*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*», che impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione ed il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti;
- il predetto TQRIF, che aggiorna le indicazioni già introdotte con la precedente delibera ARERA n.444/2019, ha la finalità di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;
- i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel TQRIF, dovranno essere applicati a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Precisato che nonostante le deliberazioni adottate da ARERA non abbiano natura normativa e non possano sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 147/2013 e s.m.i., si ritiene opportuno adeguare il vigente Regolamento per la disciplina della TARI a quanto disposto dalla deliberazione Arera 15/2022, per quanto non in contrasto con la normativa statale sopracitata;

Ricordato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

Precisato che:

- il Comune di Gorzegno applica il prelievo sui rifiuti di natura tributaria;

- la vigente disciplina locale della TARI è adottata ed applicata in forza dell'autonomia regolamentare del Comune, discendente dal citato art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
- le norme regolamentari introducono e disciplinano anche aspetti procedurali ed operativi che incidono sull'applicazione e la determinazione del tributo e che, a loro volta, sono interessati dai provvedimenti di ARERA in materia di qualità del servizio;

Tenuto conto che si rende opportuno aggiornare il vigente Regolamento comunale TARI, al fine di armonizzare la disciplina procedurale degli adempimenti sopra descritti ai principi di qualità e omogeneità introdotti a seguito dell'approvazione della citata deliberazione ARERA n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022;

Ritenuto pertanto di proporre le modifiche al vigente Regolamento TARI;

Dato atto che, di conseguenza, il testo modificato, integrato e coordinato del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), risulta come da documento *Allegato A*, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.»*

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del TUEL, il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, che, in assenza di p.o. per i tributi, assorbe e comprende anche il parere di regolarità tecnica;

Acquisito inoltre il parere favorevole del Revisore dei Conti, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del TUEL;

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di rendere coerente il Regolamento TARI le procedure di cui alla deliberazione ARERAn.15/2022, e l'efficacia con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

per tutto quanto illustrato e motivato in premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamato e riportato:

1. **di approvare** le modifiche ed integrazioni al Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI): dando atto che il testo regolamentare coordinato con la presente integrazione è quello di

cui al testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale (*Allegato A*);

2. **di specificare** che, per effetto dell'art. 53, comma 16, della legge 388/2000, in quanto approvate entro il termine di legge per la deliberazione del bilancio preventivo, le modifiche di cui al punto 1 hanno efficacia dal 1° gennaio 2023;

3. **Di trasmettere** la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine di legge previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, secondo le vigenti disposizioni di legge;

4. **Di pubblicare** il testo del regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) coordinato con la presente integrazione sul sito internet del Comune, ai sensi degli articoli 124 del testo unico enti locali D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 1 del d.l. n. 69/2009 e all'Albo Pretorio del Comune;

5. **Di rendere**, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

CHINAZZO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Dott.ssa Carla BUE